



CIRCOLARE n 221

Prot. n. 2892/A22a/fp

**Annula e sostituisce il precedente Prot. n.2715/A22a/FP**

N. esposizione Albo Pretorio on line 08/2022 dell'11/04/2022

Sig.ri Docenti  
Studenti e famiglie  
Sig.ri Coordinatori Didattici  
Sig. Direttore sga  
Personale A.T.A  
A chiunque abbia interesse  
e p.c.  
RSU d'Istituto  
RLS d'Istituto

1

Milano 11 aprile 2022

**Oggetto: organizzazione del lavoro (per il personale) e regole di comportamento (per gli utenti e per gli esterni) ai fini del rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del contagio (modificata in base alle indicazioni di ATS MILANO)**

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO Il D.L 24 marzo 2022 n. 24  
VISTO IL Decreto del Ministro dell'Istruzione 31.03.2022 n. 82 **Adozione del “Piano per la prosecuzione, nell'anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19”**  
VISTA La Nota del Ministero dell'Istruzione n. 620 del 28-03-2022 recante per oggetto *“Obblighi vaccinali a carico del personale della scuola. Decreto-legge 24/2022”*  
VISTA La Nota del Ministero dell'Istruzione n. 659 del 31-03-2022 recante per oggetto : *“obblighi vaccinali a carico del personale della scuola – quesiti”*  
VISTA La Nota del Ministero dell'Istruzione n. 461 del 01-04-2022 recante per oggetto **Prime indicazioni relative alle misure di sicurezza di carattere sanitario da applicare a partire dal 1/4/2022.**  
VISTE **Le indicazioni fornite dal ATS di Milano**  
VISTA La nostra precedente circolare n. 53 del 05/11/2021 recante per oggetto *“ordine di servizio (per il personale) e regole di comportamento (per gli utenti e per gli esterni) ai fini del rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del contagio”*  
VISTA La nostra precedente circolare n. 99 del 15/12/2021 recante per oggetto *“adempimenti relativi all'applicazione dell'obbligo vaccinale stabilito dal D.L. 26 novembre 2021 n. 172”*  
VISTA La nostra precedente circolare n. 138 del 15/02/2022 recante per oggetto: *“attuazione delle disposizioni ministeriali in merito alla gestione di casi di studenti positivi ovvero di studenti contatti di casi positivi.”*

### DISPONE

le seguenti misure di contenimento e prevenzione del contagio come previste dai citati provvedimenti di legge e ministeriali per tutto il personale in indirizzo, per gli studenti e le studentesse iscritti e frequentanti; che i seguenti provvedimenti abbiano vigore a far data dal giorno 1 aprile fino al giorno 30 aprile 2022, salvo diversa indicazione.

Sono confermate le disposizioni contenute nelle precedenti circolari

- n. 53 del 05/11/2021
- n. 99 del 15/12/2021
- n. 138 del 15/02/2022

che non siano in contrasto con la normativa sopra citata.

Si sottolineano in particolare le disposizioni ivi contenute in merito a pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature ed alla gestione della persona sintomatica all'interno dell'Istituto<sup>1</sup>

<sup>1</sup> il personale scolastico o l'alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di alunni minorenni, devono essere avvisati



### 1. Cessazione dei provvedimenti di sospensione dal servizio

A decorrere dal 1 aprile 2022 cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione, disposti dallo scrivente, ai sensi della previgente normativa, per il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale.

### 2. Obbligo di vaccinazione per il personale

- a. L'obbligo vaccinale, previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 e comprendente il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamo, resta esteso al personale scolastico del Sistema Nazionale di Istruzione; è dunque consentito lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni soltanto al personale docente ed educativo non inadempiente con l'obbligo vaccinale, **che risulti quindi in possesso di green pass rafforzato**, nonché ai soggetti esentati dalla vaccinazione;
- b. l'obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita;
- c. l'inadempimento dell'obbligo vaccinale comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di euro cento;
- d. per il personale docente, la vaccinazione continua a costituire requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati;
- e. di conseguenza, il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale comporta, fino al 15 giugno p.v., l'utilizzo del docente inadempiente (**inteso come docente non vaccinato che rientri in servizio dalla precedente sospensione**) in attività di supporto all'Istituzione Scolastica, con funzioni, coerenti con la mansione docente, di carattere collegiale, di programmazione, di progettazione, di ricerca, di valutazione, di documentazione, aggiornamento e formazione; tali funzioni saranno concordate dal dirigente scolastico con gli Insegnanti interessati e potranno consistere
  - i. nel servizio di documentazione,
  - ii. nell'organizzazione di laboratori,
  - iii. nel supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle NT,
  - iv. nelle attività relative al funzionamento degli organi collegiali,
  - v. in ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF;

la prestazione lavorativa dei docenti, con cattedra ordinaria di 18 ore, così utilizzati dovrà svolgersi su 36 ore settimanali;

- f. si precisa che anche per il personale ATA resta l'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2; seppure inadempiente tale personale può essere riammesso in servizio ed adibito allo svolgimento di tutte le ordinarie attività;
- g. per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale e delle certificazioni verdi continuano a trovare applicazione le procedure automatizzate finora utilizzate (Piattaforma SIDI, verificata quotidianamente dallo scrivente e AppC19, verificata dagli addetti all'ingresso del personale e degli esterni)

### 3. Accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte del personale

Il Dirigente scolastico invita

*senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di*

*i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e in seguito a valutazione del MMG/PLS si deciderà se effettuare il test e l'attivazione della ASL competente.*



cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica.

#### **4. Accesso al luogo di lavoro**

Per l'accesso ai luoghi di lavoro, il personale deve possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base.

Si precisa che, nel caso in cui il controllo di certificazione dell'obbligo vaccinale dia esito negativo, è necessario una verifica positiva del green pass base per consentire l'ingresso a scuola.

Si ricorda che l'obbligo si applica anche a tutti i soggetti esterni che prestano attività lavorativa o professionale nella scuola (ad esempio addetti alle mense, addetti alle pulizie, collaboratori e consulenti esterni, ecc.), ai genitori e familiari degli studenti ed a tutte le persone che, a qualunque titolo, entrano nei locali scolastici.

Si precisa che l'art. 13, comma 8, del D.P.C.M. 17 giugno 2021, introdotto dal D.P.C.M. 10 settembre 2021, chiarisce che tale verifica avviene quotidianamente "prima dell'accesso del personale interessato nella sede ove presta servizio". Parimenti, la nota MI 9 settembre 2021, n. 953, al punto I, prevede che il controllo sul possesso delle certificazioni verdi COVID-19 sia effettuato "quotidianamente e prima dell'accesso del personale nella sede ove presta servizio".

#### **5. Uso della mascherina chirurgica**

Resta obbligatorio indossare la mascherina **chirurgica** in tutti gli edifici scolastici (spazi interni e spazi esterni)

*fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;*

E' obbligatorio indossare la mascherina, oltre alla divisa o all'abbigliamento previsto, durante tutto il periodo di permanenza nei laboratori di cucina e sala, front office, acconciatura e nei locali attigui quali spogliatoi, magazzini, ufficio, servizi igienici e i relativi corridoi per accedervi

#### **6. Distanza fisica interpersonale**

Resta obbligatorio il mantenimento della distanza fisica interpersonale di almeno un (1) metro dalle rime buccali I Sig. ri docenti di sostegno, gli educatori ed il personale adibito all'assistenza alla persona possono derogare dall'obbligo di mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno un metro solo con gli studenti diversamente abili a loro affidati la cui diagnosi funzionale preveda un rapporto ravvicinato; in tal caso è obbligatorio l'utilizzo, in aggiunta alla mascherina chirurgica, della visiera fornita dall'istituto

#### **7. Rilevamento della temperatura corporea; provenienza da zone a rischio e contatto con persone positive**


Resta obbligatorio per chiunque entri negli edifici scolastici assicurarsi preventivamente di non avere una temperatura corporea personale superiore a 37,5 °

**Si richiama alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale**

Chiunque rilevi di avere una temperatura corporea personale superiore a 37,5 ° **non deve accedere agli edifici scolastici**

Ai fini della miglior salvaguardia della salute del personale:

- per il personale in ingresso e per qualunque persona esterna che acceda all'Istituto è obbligatorio farsi rilevare la temperatura corporea;
- l'Istituto si riserva la possibilità di misurare a campione la temperatura corporea agli studenti ed alle studentesse con l'utilizzo di materiale sanitario (termometri digitali e telecamere per la rilevazione della temperatura corporea) che non provochino ritardi nell'ingresso nelle classi ed evitino comunque il formarsi di assembramenti



## 8. Ingresso di esterni

L'ingresso da parte di esterni sarà consentito solo su appuntamento e previa compilazione del registro ingressi e, per permanenze superiori a 15 min, previa esibizione di Certificazione Verde COVID 19

## 9. Sostituzione degli Insegnanti utilizzati in attività di supporto all'Istituto

Dal 1 aprile **fino al termine delle lezioni** si provvede alla sostituzione degli Insegnanti utilizzati in attività di supporto all'Istituto mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato fino al termine delle lezioni che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica".

## 10. Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV19 fino alla conclusione dell'anno scolastico

Resta confermata l'applicazione del regime di auto-sorveglianza.

Si riporta in nota quanto previsto dal DL 24/2022<sup>2</sup>

Si riporta altresì quanto previsto dalla Nota MI 410:

2. *Misure precauzionali per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado*  
*In presenza di casi di positività tra gli alunni della classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali*

	<i>In assenza e fino a tre casi di positività</i>	<i>In presenza di almeno quattro casi di positività</i>
<i>Alunni</i>	<i>Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).</i>	<i>Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.</i>
<i>Personale che presta servizio nella classe</i>	<i>Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).</i>	<i>Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.</i>


*In presenza di almeno quattro casi di positività (non oltre il 15° giorno dall'accertamento di positività del 1° caso), nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV2. In questo ultimo caso, l'esito negativo*

<sup>2</sup> *in presenza di almeno quattro casi di positività tra [...] gli alunni presenti nel gruppo classe, l'attività [...] e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.*

*Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.*

*Gli alunni delle scuole [...] delle scuole secondarie di [...] secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento ai sensi dell'articolo 10 -ter in seguito all'infezione da SARS-CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.*

*La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati*



del test è attestato con una autocertificazione mentre l'esito positivo deve essere confermato da un tampone molecolare o antigenico.

L'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico

Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria in isolamento, per via dell'infezione da SARS CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche. **ATS Milano** consiglia di ritenere valida anche un'autocertificazione della famiglia in attesa che tutti i medici si conformino alla normativa.

La riammissione in classe degli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. **ATS** conferma che non è sufficiente il referto negativo del tampone, ma servono anche un'attestazione di inizio isolamento e stato vaccinale oppure certificazione di fine isolamento.

Per la riammissione si forniscono quindi le seguenti indicazioni su quanto vada accertato, in ordine di priorità

- 1. esibizione del tampone negativo + certificazione di fine isolamento**  
in assenza del certificato di fine isolamento
- 2. esibizione del tampone negativo + attestazione di inizio isolamento + stato vaccinale**  
in assenza attestazione di inizio isolamento
- 3. esibizione del tampone negativo + esibizione di stato vaccinale**  
in assenza anche del certificato di vaccinazione
- 4. esibizione del tampone negativo effettuato dopo 10 giorni dall'inizio della positività**

**ATTENZIONE:** nello Stato Vaccinale bisogna andare a verificare:

che siano trascorsi almeno **sette** giorni tra l'accertamento della positività ed il tampone

- se è completo (ovvero tre dosi)
- se è incompleto (due dosi ovvero con il solo certificato di guarigione entro 120 giorni)

che siano trascorsi almeno **10 giorni** tra l'accertamento della positività ed il tampone

- se il ciclo vaccinale primario (prime due dosi) è stato concluso da più di 120 giorni e non è stata fatta la terza dose
- se l'alunno è guarito da COVID da più di 120 giorni


Se manca ogni vaccinazione e l'alunno non ha mai fatto precedentemente il COVID, devono comunque trascorrere almeno **10 giorni** tra l'accertamento della positività ed il tampone

*Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell'allievo*

## **11. Permanenza della possibilità di svolgere la Didattica Digitale Integrata**

Il Piano Scuola (cit) limita il ricorso alla DDI a due casi:

- per alunni per i quali sia stato disposto l'isolamento a seguito di contagio, in questi casi la didattica digitale integrata viene attivata dalla scuola "su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata".



- b. per studenti impediti nella frequenza in presenza perché affetti da patologia grave o immunodepressione debitamente certificate dalle competenti autorità sanitarie,

## **12. Somministrazione di pasti**

*Fino alla conclusione dell'anno scolastico le misure di sicurezza da adottarsi nelle scuole e quindi anche in occasione della somministrazione dei pasti nelle mense scolastiche e negli altri spazi a ciò destinati, impongono l'uso della mascherina da parte degli operatori. La somministrazione potrà avvenire nelle forme usuali e senza necessariamente ricorrere all'impiego di stoviglie monouso. Si conferma la necessità di assicurare, laddove le condizioni di contesto lo consentano, il rispetto delle prescrizioni di distanziamento durante la consumazione del pasto e nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati alla refezione, nonché le pratiche di igienizzazione personale.*

6

## **13. Attività laboratoriali**

*Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenti indicati per l'attività didattica ordinaria e la cura nel predisporre l'ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, compresa l'attenzione a che il luogo sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell'alternarsi tra un gruppo classe e l'altro. In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico.*

## **14. Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento ( tirocini lavorativi)**

I componenti della Commissione Alternanza Scuola Lavoro procederanno a verificare, attraverso l'interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionandi, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Luca Azzollini)

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993)*